



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA _____ PROVINCIALE _____
DI _____ BRINDISI _____ SEZIONE 02 _____

riunita con l'intervento dei Signori:

- PERNA _____ GABRIELE _____ Presidente
- D'IPPOLITO _____ ARMANDO _____
- GARGANESE _____ GIOVANNI _____ Segretario
- _____
- _____
- _____

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 1466/02
depositato il 28/11/2002
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n.29998710000 ASSENTE 2000
ARNEO
contro CONSORZIO SPECIALE PER LA BONIFICA DI ARNEO
difeso da:
AVV. FUSCO ROBERTO
VIA G. TARANTINI 52 72100 BRINDISI BR
proposto dal ricorrente:

MARTUCCI GIORGIO
VIA BELLANOVA 7 72021 FRANCAVILLA FONTANA BR

SEZIONE

N° 02

REG.GENERALE

N° 1466/02

UDIENZA DEL

24/09/2003 ore 15:00

SENTENZA

N°

189/2/03

PRONUNCIATA IL:

24/09/2003

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

6/10/2003

Il Segretario

Luigi Fusco

SECRETARIA
DELLA
COMMISSIONE TRIBUTARIA
PROVINCIALE
DI BRINDISI
FUSCO

R.G. RICORSI 1466/02 depositato il 28/11/2002

AVVERSO CARTELLA DI PAGAMENTO N. 29998710000 - ARNEO 2000

CONTRO CONSORZIO SPECIALE PER LA BONIFICA ARNEO

Il sig. Giorgio Martucci, meglio in epigrafe generalizzato, impugna il ruolo emesso dal Consorzio speciale per la bonifica di Arneo, di € 273,23, quale quota consortile per l'anno 2000.

Eccepisce il ricorrente la nullità del ruolo per omessa indicazione del responsabile del procedimento, in violazione degli art. 7 e 17 della L. 212/00 e del disposto della L. 241/90 e mancanza di motivazione dell'addebito e del calcolo del contributo, sostenendo inoltre la nullità

della pretesa contributiva per la mancanza dell'accertamento del tributo e per l'assenza totale del beneficio tratto dall'immobile *de quo*.

Lamenta poi, che il Consorzio non ha mai redatto il cosiddetto perimetro di contribuzione all'interno del comprensorio.

Chiede conclusivamente, di accogliere il ricorso e, per l'effetto, annullare la cartella di pagamento ed il relativo ruolo.

Si costituisce il Consorzio che, preliminarmente eccepisce il difetto di competenza per territorio della C.T.P. di Brindisi in virtù di quanto disposto dall'art. 4 del D.l.vo 546/92, che sancisce il criterio territoriale in base al quale la competenza è data dalla sede dell'Ufficio o dall'Ente che ha emesso il ruolo (nel caso di specie la sede del Consorzio Arneo è a Nardò (LE), come desumibile anche dall'allegato estratto dallo statuto dello stesso Consorzio).

Inoltre l'ente impositore rappresenta che la disciplina del codice civile, all'art. 862 stabilisce che i consorzi sono persone giuridiche pubbliche, disciplinati da leggi speciali e l'art. 860 stabilisce che i proprietari dei beni che ricadono nel comprensorio sono obbligati a contribuire alla spesa per l'esecuzione, manutenzione e l'esercizio delle opere in ragione del beneficio che traggono dalla bonifica.



FUSCO

Nel merito eccepisce poi l'ente che l'eccezione sollevata dal ricorrente in merito al mancato beneficio per i propri terreni è assolutamente infondata, atteso che nell'ambito di quei bacini il consorzio, ha eseguito, ed ha in corso di esecuzione, rilevanti interventi di manutenzione volti a regolare il regime idrico e pertanto, ricorrono entrambi i presupposti che legittimano il potere impositivo del consorzio, e cioè: l'inclusione dell'immobile nel comprensorio e la ricorrenza del beneficio in tutte le sue diverse articolazioni (diretto, indiretto, potenziale, generale, conseguito e conseguibile).

Chiede conclusivamente, di dichiarare l'incompetenza territoriale della C.T.P. di Brindisi e in subordine, di dichiarare inammissibile il ricorso, con vittoria di spese.

MOTIVI

Circa la pregiudiziale eccezione di competenza per territorio sollevata dal Consorzio, il Collegio osserva quanto segue. L'art. 4 del DL.vo n. 546/92 sul processo tributario prevede una regola di competenza territoriale ancorata alla sede dell'Ufficio delle Entrate o del territorio del Ministero delle Finanze ovvero degli enti locali ovvero dei concessionari del servizio di riscossione, aventi sede nella loro circoscrizione. Al momento della emanazione della norma che stabiliva tale regola il legislatore non poteva che riferirsi soltanto alla sede di quei soggetti che potevano essere parti nel processo tributario ed in quel momento, le controversie in materia di contributi consortili rientravano nella competenza del giudice ordinario in quanto non comprese nell'oggetto della giurisdizione tributaria, come tassativamente previsto nell'art. 2 del DL.vo n. 546.

Senonchè è intervenuto l'art. 12/2 della Legge 28/12/2001 n. 448 (Legge Finanziaria per il 2002) con il quale il legislatore è passato da un elenco di tributi di competenza delle Commissioni determinati in maniera specifica, ad una estensione generalizzata della giurisdizione tributaria a tutti i tributi di ogni genere e specie, così creando una vera e propria *giurisdizione tributaria generale* accanto a quella civile, penale e amministrativa. Però il legislatore nulla ha previsto circa la competenza territoriale del giudice tributario per le nuove materie trasferite nell'ambito di competenza di quest'ultimo.

Stante tale carenza a parere di questo Collegio la competenza per territorio non può essere determinata con riferimento alla sede legale del Consorzio secondo la regola di cui all'art. 4 del DL.vo n. 546: tale norma aveva carattere speciale e quindi era applicabile esclusivamente a quelle vertenze proposte contro i soggetti contro i quali erano al tempo proponibili.

La norma di carattere speciale non è applicabile per analogia secondo quanto disposto dall'art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale.

Quindi deve farsi ricorso alle norme del codice di procedura civile (come prescritto dall'art. 1, 2° comma del DL.vo 546/92) e precisamente all'art. 20 c.p.c. secondo cui è competente il giudice del luogo in cui deve eseguirsi l'obbligazione. Trattasi invero di tributo da pagare nelle mani del concessionario, cioè nel luogo in cui questo ha lo sportello: pertanto, nel caso che ci occupa, in Brindisi. Tali considerazioni portano a ritenere che la competenza territoriale spetta alla Commissione Tributaria di Brindisi.

Quanto al merito della controversia la Commissione ritiene che alla stregua della normativa in vigore il contributo è dovuto solo se il proprietario del fondo tragga beneficio diretto dall'attività consortile.

È opportuno ricordare che in ordine alla bonifica dei terreni il codice civile prevede espressamente all'art. 870 che l'obbligo del contributo di bonifica grava esclusivamente sul proprietario del fondo situato nel perimetro del comprensorio in ragione del beneficio che trae dalla bonifica.

I primordi di tale contributo risalgono al 1904, al tempo in cui era cominciata la bonifica di terre paludose e incoltivabili e l'onere era giustificato e legittimato dal beneficio che dalla terra bonificata traevano i coltivatori assegnatari o acquirenti da latifondisti. Per la riscossione e gestione di tali contributi fu prevista la costituzione di appositi Consorzi che avevano anche il compito della eventuale manutenzione delle opere svolte. Con queste finalità fu costituito il Consorzio speciale dell'Arno con R.D. 14.4.1927.

La materia fu poi regolata dal Regio Decreto 13.02.1933 n. 215, che ha dettato il contenuto e i criteri del potere impositivo dei Consorzi di Bonifica.

Orbene: all'art. 10 di tale R.D. è previsto espressamente che nelle spese non a totale carico dello Stato sono tenuti a contribuire i proprietari degli immobili del comprensorio che *traggono vantaggio dalla Bonifica*. Tale condizione è ribadita dagli art. 11 e 12 che indicano i criteri di ripartizione della spesa da effettuarsi appunto *"in ragione dei benefici conseguiti per effetto delle opere di bonifica"*.

Dopo il trasferimento alle regioni di ogni competenza in materia, anche la legge della Regione Puglia 31.05.1980 n. 54 dispose all'art 10 che "nelle spese di esercizio e manutenzione delle opere di bonifica e nelle spese di funzionamento dei consorzi sono tenuti a contribuire i proprietari di beni agricoli ed extra-agricoli che traggono un beneficio dall'attività consortile".

Da tutta la normativa citata emerge con molta chiarezza che la imposizione della contribuzione resta subordinata al presupposto che *gli immobili, oltre a trovarsi nel comprensorio consortile risultino effettivi beneficiari dei vantaggi derivanti da interventi di bonifica, che cioè sussista un beneficio effettivo e reale all'immobile e che esso sia in derivazione causale da opere di bonifica*.

Tale principio, già affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione con la lontana sentenza del 06.02.1984 n.877, è stato ribadito dalla S.C. sez. I con la decisione 08.07.1993 n. 7511, la quale ~~che~~ a sottolineare la necessità che si tratti di un vantaggio specifico e diretto di ciascuno dei beni come effetto delle opere di bonifica, completate o completande che siano (principio riaffermato poi con la pronuncia della stessa sezione della Cassazione del 20.08.1997 n. 7754).

Con un'altra sentenza del 14.10.1996 n. 8960 la Cassazione a S.U. aveva avuto modo di precisare che "non è sufficiente qualsiasi tipo di vantaggio ma è necessario che esso sia un vantaggio di tipo fondiario, cioè strettamente incidente sull'immobile soggetto a contribuzione".

La nozione di vantaggio può essere generale e cioè riguardare un rilevante insieme di immobili che, tutti, ricavano il beneficio. Ma non può essere generico, in quanto sarebbe perduta l'inerenza al fondo beneficiario "la quale è assicurata soltanto dal carattere particolare (anche se ripetuto per una pluralità di fondi) del vantaggio stesso".

In buona sostanza il beneficio deve tradursi secondo questo indirizzo della giurisprudenza di legittimità in "qualità" del fondo, in un suo concreto miglioramento.

Il principio secondo cui il potere impositivo dei consorzi di bonifica è subordinato alla configurabilità di un beneficio diretto e specifico derivante dall'opera di bonifica è stato affermato dalla giurisprudenza ordinaria di merito : vedi sent. Tribunale di Piacenza del 07.02.2002 (in una controversia che era già in corso al momento della modifica introdotta dall'art. 12 della Legge n. 448/2001 sopra richiamata in materia di giurisdizione tributaria per cui le Commissioni Tributarie sono ora competenti a conoscere anche i contributi di bonifica). Anche i giudici tributari hanno confermato il suddetto principio nelle prime sentenze già note (Commissione provinciale di Piacenza, sez. III, sent. 24.02.2003 n. 6; Commissione provinciale di Ascoli Piceno, sez. I, sent. 12.2002 n. 179).

Si deve pur sempre considerare che il contributo non va confuso con l'imposta. "L'assimilazione dei contributi consortili ai tributi erariali non si profila come assoluta ma limitata ad alcuni aspetti tra cui quello dell'esazione", (Cass. S.U. n. 5443/91). I contributi non sono configurabili nel senso di prestazioni patrimoniali aventi la identica natura giuridica dei tributi erariali: è infatti condizione inaffettibile della loro imposizione la reciprocità, cioè una contropartita che giustifichi e legittimi tale imposizione, quindi senza possibilità di deroghe ai principi fissati in tema di contribuzione consortile dai menzionati articoli 10 e 11 del Decreto n. 215/1933 e dallo stesso codice civile all'art.860.


E' concetto elementare che, delle pubbliche entrate, quelle che hanno indole tributaria sono tre: imposta, contributo e tassa. Come ha sottolineato sempre la dottrina, nel contributo il carattere della *cogenza* si manifesta meno intenso che nella imposta (la cui base è data dalla capacità contributiva) e più intenso che nella tassa (cioè la prestazione corrispondente ad un servizio pubblico reso a domanda del singolo): perché il contributo ha sempre base circoscritta, cioè, il servizio reso dall'ente pubblico inteso come vantaggio procurato a beni reali.

Ed allora, la inclusione dell'immobile nell'ambito del perimetro consortile non prova automaticamente la sussistenza di un vantaggio conseguito, che invece deve essere provato in relazione alle singole opere in rapporto al singolo fondo.

Incombe al consorzio che esegua opere di bonifica provare, in caso di contestazione, la esistenza di un beneficio derivante appunto dalle singole opere.

Come la S.C. ha statuito nella già richiamata sentenza n. 8960 del 16.10.1996, "da un canto non esiste alcuna presunzione di legittimità dell'atto amministrativo di imposizione e dall'altro l'onere dei fatti costituiti della pretesa incombe sull'ente creditore (Cass. n.2990-79; n.1937-81, n. 3023-83).

1000



Tra tali fatti costitutivi è preminente nella specie l'esistenza del beneficio dipendente dalla bonifica a tenore dell'art. 10 R.D. n. 215 del 1933, che pertanto - in caso di contestazione - deve essere provato dal Consorzio".

Mancando pertanto ogni prova necessaria a legittimare la pretesa del contributo da parte del Consorzio il ricorso va accolto con il conseguente annullamento dell'atto impugnato,

p.q.m.

accoglie il ricorso e per l'effetto annulla la cartella esattoriale impugnata.

Spese compensate.

Brindisi li, 24/09/2003

Il Relatore

[Handwritten signature]



COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI BRINDISI

Il Presidente

[Handwritten signature]
Dr. Gabriele PERRONE



29

LA PRESENTE COPIA, COMPILATA

DA UN UFFICIALE E

CONFERMATO PRESSO IL TRIBUNALE

29 OTT 2003



[Handwritten signature]